

Rapporto disfunzionale “vittima/carnefice”: partner inidonei a svolgere il ruolo genitoriale. Figli al Comune

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 16 giugno 2015 (est. Jacopo Blandini)

Coppia caratterizzata da un rapporto disfunzionale di tipo “vittima/Carnefice” – Continue separazioni e riappacificazioni – Affidamento dei figli – Al Comune – Necessità – Sussiste

Nell'ipotesi in cui la coppia genitoriale sia caratterizzata da un funzionamento gravemente disfunzionale di tipo ‘vittima/carnefice’ e caratterizzata da altrettante disfunzionali separazioni/riappacificazioni, si impone l'affidamento dei figli all'ente terzo, non apparendo alcuno dei genitori idoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale. In questo caso, il giudice può rimettere ai Servizi Sociali l'adozione di ogni formale decisione finale --nel caso di insanabile contrasto tra i genitori sul punto e previa la sola mera consultazione degli stessi-- in merito alle scelte più importanti.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Ordinanza

-Rilevato che i coniugi oggi in causa si sono sposati a Milano il2003 ed hanno avuto tre figli: .., nato il ...2003, ..., nato il ...2005 e .., nata il 3..2008;

-Rilevato che all'udienza presidenziale del 03/02/2015, il Presidente provvedeva a sentire personalmente le parti;

-Rilevato, in particolare, che alla suddetta udienza parte ricorrente .. (1976) dichiarava di essere in regime di obbligo di dimora ex art. 283 c.p.p.; di non svolgere alcuna attività lavorativa; di essere contitolare insieme alla moglie di una S.a.s. che gestisce il bar chiuso; di essere socio accomandatario; che i muri del bar sono in comproprietà con la moglie; di vivere presso un immobile in affitto ad .., con contratto intestato al proprio padre, stipulato l'8 dicembre 2014, il cui canone mensile di € 650,00 è interamente sostenuto dal medesimo padre; di aver deciso, attesa la propria situazione economica e l'indebitamento, di porre in vendita il bar anche per far fronte agli obblighi familiari; di essere comproprietario insieme alla moglie della casa coniugale, non gravata da mutuo, rispettivamente nella misura del 75% (lui) e 25% (lei); di non avere più un conto corrente e dei risparmi; di vivere con l'aiuto dei propri genitori; di essere intestatario di una .. del 2013, regalatagli dai propri genitori; di non essere nelle condizioni di assumere direttamente un onere economico, ma di essere sicuro che, con l'aiuto dei propri genitori,

può assicurare un contributo mensile per i tre figli nella misura di € 200,00 a figlio e, quindi, complessivi €#600,00# mensili;

-Rilevato, in particolare, che alla suddetta udienza parte resistente ... (1980) dichiarava di non svolgere attività lavorativa dal maggio 2014 a seguito di mancata conferma di contratto a termine; di essere alla ricerca di una attività lavorativa e di essere iscritta al centro per l'impiego; di svolgere un lavoro in nero a chiamata presso vari teatri con un compenso a sera di €#40,00# circa e con una retribuzione mensile massima di €#80,00#; che vi sono delle morosità condominiali pregresse sulla casa coniugale; di essere comproprietaria insieme al marito di una casa al mare, gravata da mutuo e con morosità sui pagamenti relativi; di essere aiutata dalla propria madre che gli versa €#450,00# e compra il necessario per i bambini (abbigliamento); di essere titolare di un conto corrente presso .. e di una carta di credito; di essere intestataria di una macchina usata .. del 2003; di essere disposta, in ragione delle [allora] attuali situazioni di restrizione della libertà personali del marito, ad accettare il contributo offerto di €#600,00# mensili per i tre figli; di essere d'accordo a vendere il bar e in particolare di cessare l'attività commerciale e vendere i muri cointestati a persone fisiche;

-Rilevato, quindi, che in sede di udienza presidenziale, come da verbale del 03/02/2015, che qui si richiama integralmente, il Presidente:

1. autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto come già di fatto avviene dal 12/05/2014;
2. provvedeva ad affidare i figli minori della coppia al Comune di Milano, mantenendo gli stessi collocati presso la madre, nella sua residenza, ovvero casa familiare in Via ...;
3. assegnava, quindi, la casa coniugale alla resistente ..., quale genitore collocatario della prole;
4. ratificava gli accordi economici delle parti prevedendo a carico del padre un contributo mensile di €#600,00# da versare entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT (prima mensilità febbraio 2015);
5. disponeva a cura dei Servizi Sociali di Milano di fare pervenire relazione aggiornata sul nucleo familiare entro il 05/03/2015;
6. nulla provvedeva sui tempi di frequentazione paterni in ragione del provvedimento penale in corso –obbligo di dimora– a carico del .. ex art. 283 c.p.p.;

-Rilevato che, in seguito all'udienza presidenziale del presente procedimento tenutasi il 03/02/2015, il Tribunale di Milano, sezione IX penale, .. in relazione al procedimento R.G. n. ../14 Trib., con sentenza n. ../15 del ../2015, depositata il 15/05/2015, ha dichiarato l'odierno ricorrente colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e dei figli e del reato di lesioni personali ai danni della

moglie e, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche, ha condannato il medesimo alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione;

-Rilevato che il Tribunale di Milano, sezione IX penale,, con ordinanza del 23/04/2015, in relazione al suddetto procedimento R.G. n. ../14 Trib., ha revocato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di .. nei confronti dell'odierno ricorrente .., ritenendo che “debba essere garantito il reinserimento sociale dell'imputato, agevolandone l'attività lavorativa”, e confermato la permanenza della misura del divieto di avvicinamento e di comunicazione con le parti offese, in quanto “permangono invariati i gravi indizi di colpevolezza – oggi cristallizzati dall'intervenuta sentenza di condanna – e le esigenze cautelari a carico del prevenuto come descritte nell'ordinanza applicativa della misura”;

-Rilevato che dall'indagine sociale, svolta dai Servizi Sociali e trasmessa a codesto Tribunale con relazione sociale a firma del Dott. .., della Dott.ssa .. e della Dott.ssa .., datata 02/03/2015, emerge che i genitori “presentano delle importanti fragilità personali che non consentono loro, al di là della recente separazione, di assolvere in modo sufficientemente adeguato al ruolo genitoriale. La coppia, legata da un rapporto altamente disfunzionale e patologico, ha esposto per anni i minori a violenti liti verbali e fisiche che ha inciso in modo significativo sull'armonico sviluppo emotivo dei bambini che esprimono, in modo diverso, il proprio disagio”, che “si ritiene sia opportuna l'emissione di un provvedimento che prescriva un consistente lavoro psicologico su entrambi i genitori con particolare riguardo al piano della genitorialità” e che è “fondamentale che tutti tre i minori vengano immediatamente presi in carico dai Servizi specialistici per un percorso psicoterapeutico e vengano altresì supportati da un educatore domiciliare che lavori sulla relazione mamma-bambini”;

-Rilevato, altresì, che dalla indagine psicosociale sul nucleo familiare dei minori .., .. e .., svolta dal Consultorio Familiare .. e trasmessa a codesto Tribunale con relazione sociale a firma della Dott.ssa .., della Dott.ssa .. e del Dott. .., datata 24/03/2015, emerge inter alia l'immagine di una coppia “caratterizzata da un funzionamento gravemente disfunzionale di tipo ‘vittima/carnefice’ e caratterizzata da altrettante disfunzionali separazioni/riappacificazioni, agite dalla signora senza un'apparente adeguata funzione di critica e giudizio rispetto ai bisogni di tutela emotiva sia propria che dei figli” e apparentemente “deficitaria nell'esercizio delle funzioni genitoriali”. In particolare, per quanto concerne il padre dei minori, l'odierno ricorrente .., si evince “la ricaduta delle fragilità personali sulla qualità della relazione con i figli, relazione che può assumere caratteristiche disfunzionali ad alto rischio di pregiudizio per i minori”. Infatti si indica “un supporto psicologico mirato a potenziare il benessere personale del genitore, in altre parole, il Sig. .. è un padre che ha bisogno di star meglio con sè stesso prima di riuscire a vivere una sana e funzionale relazione con i propri figli”. Con riferimento all'odierna resistente .., gli operatori sociali incaricati, in particolare, riferiscono di “una madre non legittimata dal partner e non in grado di affermarsi, di conseguenza, non riconosciuta dai figli come adulto autorevole e capace”, che “il potenziamento del supporto sociale potrebbe essere utile strumento per alleviare il livello di stress materno e, quindi, abbassare il rischio di pregiudizio per i minori” e che la medesima

Sig.ra .. “è consapevole dei suoi limiti nell'accudimento dei figli e nel fronteggiare i loro comportamenti più reattivi, per questo chiede un supporto educativo domiciliare”. Risulta, quindi, necessario per le parti medesime “un programma di intervento personalizzato che per quanto riguarda la madre, Sig.ra ..., consiste nel proseguimento regolare della psicoterapia già in corso presso il centro ..., e per il padre, Sig. .., l'avvio di una psicoterapia presso il Centro Psicosociale territorialmente competente ove si possa effettuare un approfondimento diagnostico rispetto alla modalità di esprimere gli aspetti impulsivi della personalità”. Si rendono, pertanto, altrettanto necessari gli interventi differenziati per ciascuno dei figli minori comuni della coppia e l'attivazione dello Spazio Neutro come luogo iniziale di frequentazione padre-figli, cui riavvicinamento dipende dall'evoluzione del percorso terapeutico di ogni componente della famiglia;

-Rilevato che non può trovare accoglimento alcuno la richiesta della ... di parziale modifica dei provvedimenti presidenziali provvisori in ordine all'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli ed alla previsione di un contributo per la medesima (peraltro di giovane età –nata nel 1980-- e piena capacità lavorativa generica), in quanto allo stato non sono intervenuti modifiche incisive dal punto di vista economico dall'udienza presidenziale: il ... è ancora privo di regolare occupazione lavorativa, seppur svolga occasionalmente a chiamata con voucher attività di barman, ed in ogni caso provvede ad onerare il suo obbligo al concorso per il mantenimento dei tre figli grazie al sostegno dei propri genitori;

-Rilevato che alla luce delle relazioni trasmesse dai Servizi sociali non può altresì trovare accoglimento alcuno nemmeno la richiesta della ... di parziale modifica dei provvedimenti presidenziali provvisori in ordine all'affidamento esclusivo dei figli alla medesima anzi permanendo tutta la necessità della conferma dell'affido ai S.S. della prole minorenni;

Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione il Tribunale di Milano, provvede come in dispositivo.

Ogni altra questione, di rito e di merito, definitivamente assorbita.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott. Jacopo Blandini, nel procedimento al R.G. n. ../2014, così dispone:

1. -Richiama l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, come da provvedimento assunto in udienza presidenziale del 03/02/2015;
2. -Conferma il contributo economico paterno già posto a carico di .. con la corresponsione in favore della controparte .., in via anticipata ed entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei comuni figli della coppia, l'importo mensile omnicomprensivo complessivo di €#600,00# (€#200,00# per ciascun figlio) con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;

-Conferma l'affidamento dei figli minori) al Comune di Milano, ove la prole minorenni è stabilmente residente con la madre (..) e presso cui la stessa prevalentemente collocata;

-Conferisce --agli stessi Servizi Sociali del Comune di Milano territorialmente competenti-- espressamente e formalmente, ad ogni effetto di legge, l'adozione di ogni formale decisione finale --nel caso di insanabile contrasto tra i genitori sul punto e previa la sola mera consultazione degli stessi-- in merito

agli eventuali♦ interventi a tutela e supporto psicosociale dei suddetti minori (anche attraverso il supporto delle strutture specialistiche quali ASL ed UONPIA);

a tutte le eventuali♦ scelte mediche (terapeutiche e/o diagnostiche) nell'esclusivo interesse della prole di minore età;

le eventuali scelte♦ cliniche, scolastiche, sportive e ricreative da assumere nell'interesse esclusivo della prole di minore età;

-Delega ai S.S. del Comune officiato dalla Autorità giudiziaria l'attivazione IN VIA URGENTE di ogni forma di supporto e sostegno in favore dei genitori ritenuto dagli operatori utile e necessario nell'interesse dei minori ed a supporto della genitorialità;

-Prescrive ad entrambi i genitori di attenersi --con scrupolo, rigore e puntualità-- alle direttive ed alle indicazioni dei S.S., potendo altrimenti in caso contrario essere adottati, dalle competenti Autorità giudiziarie ordinarie e minorili, provvedimenti ulteriormente limitativi e restrittivi della responsabilità genitoriale;

-Rimette ai S.S. <<solo se ed ove venga revocata la misura cautelare penale del divieto di avvicinamento e di comunicazione con le parti offese ad oggi in applicazione a carico del ...>> la calendarizzazione, termini e modalità di esercizio dei diritti di visita paterni da attuarsi con il vincolo --ed almeno in fase di prima attuazione e per il periodo minimo di 9 mesi dall'effettivo inizio-- in spazio neutro ed alla presenza di un operatore;

-Dispone a cura dei Servizi Sociali la predisposizione di un'analitica, articolata ed aggiornata relazione scritta di aggiornamento sulle complessive e generali condizioni di vita e di salute dei minori, nonché sulla evoluzione circa le capacità ed idoneità

genitoriale delle parti e sulla loro effettiva e concreta idoneità a garantire la figura dell'altro genitore con termine per il deposito della relazione in Cancelleria entro il 20/12/2015.

4. Concede alle parti, come richiesto all'udienza del 28/05/2015, termini ex art. 183, comma VI, n. 1, 2 e 3 c.p.c.;

5. Dispone che la decorrenza del PRIMO termine ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. sia a far data DAL 10/10/2015.

6. Fissa, quindi, udienza di assunzione dei mezzi di prova per il giorno innanzi a sé quale Giudice Istruttore per il giorno 12/01/2016, alle ore 09.45.

7. -Rigetta e disattende -allo stato degli atti- tutte le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti costituite e non già sopra espressamente accolte;

-Provvedimento immediatamente esecutivo.

Manda alla competente Cancelleria di comunicare la presente ordinanza al Comune di Milano quale Ente Affidatario designato, al P.M. ed alle parti costituite.

Milano, così deciso il 16/06/2015.

Il